

Pieve di Soligo, 08.09.2017

Circolare n. 6

OGGETTO: DISCIPLINA DEI “NUOVI VOUCHER”; PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”; AGGIORNAMENTO SUGLI ELENCHI DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE SOCIETA’ SOGGETTI A FATTURAZIONE CON SPLIT PAYMENT; INTERESSI MORATORI PER IL SECONDO SEMESTRE 2017; INTERESSI MORATORI PER I PROFESSIONISTI.

“NUOVI VOUCHER” – PRESTAZIONI OCCASIONALI

Il D.L. 50/2017, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 96 del 21.06.2017 e con decorrenza dal 24.06.2017, introduce la disciplina dei “nuovi voucher”, che sostituisce la precedente normativa (ex-voucher).

In particolare, la nuova disciplina (art. 54-*bis* del D.L. 50) definisce le prestazioni di lavoro occasionale come quelle attività lavorative che, nel corso di un anno civile (periodo che va dall’01.01 al 31.12), devono avere le seguenti caratteristiche:

- **ciascun prestatore non potrà ricevere** compensi complessivi superiori a 5.000 euro, da tutti gli utilizzatori per i quali avrà lavorato;
- **ciascun utilizzatore non potrà pagare** compensi complessivi superiori a 5.000 euro, alla totalità dei prestatori che avranno lavorato per lui;
- le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, nell'arco dello stesso anno civile:
 - non possono essere remunerate con compensi di importo superiore a 2.500 euro;
 - non possono superare, in durata, 280 ore.

Se anche uno solo dei due limiti precedenti viene superato, il relativo rapporto si trasforma in un contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato.

- il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata, ed all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale;
- non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- possono fare ricorso alle prestazioni occasionali:

- a) **le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa**, mediante il “Libretto Famiglia”, da utilizzare per prestazioni occasionali rese a loro favore da uno o più prestatori nell'ambito di:
 - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - insegnamento privato supplementare.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per remunerare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato, sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata nella misura di 1,65 euro, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura di 0,25 euro e l'importo di 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

- b) **gli altri utilizzatori (es. imprese e professionisti)**, che possono usufruire dei contratti di prestazioni occasionali ma solo se:
 - hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; tale limite si calcola con riferimento al semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello

svolgimento della prestazione lavorativa occasionale;

- in caso si tratti di imprese del settore agricolo, possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale solo dai seguenti soggetti:
 - ✓ titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - ✓ giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
 - ✓ persone disoccupate;
 - ✓ percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono, inoltre, interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso. L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

- per le quattro categorie di prestatori citate al punto precedente (titolari di pensioni di vecchiaia, giovani con meno di venticinque anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito), la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti al singolo utilizzatore; ciò significa che il limite di compenso annuale per tali soggetti sale da € 5.000 a € 6.666;
- **NON POSSONO** fare ricorso alle prestazioni occasionali:
 - a) le imprese dell'edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
 - b) i soggetti che effettuino l'esecuzione di appalti di opere o servizi.
- per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario (es. il consulente del lavoro) oppure i contact center INPS, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, denominata "piattaforma informatica INPS" *;
- **la piattaforma informatica deve essere utilizzata**, a meno che non ci si avvalga del contact center messi a disposizione dall'INPS, **anche per effettuare la comunicazione obbligatoria, da trasmettere all'istituto in caso di ricorso al lavoro occasionale**; le tempistiche sono differenti a seconda che l'utilizzatore sia una persona fisica oppure un altro utilizzatore (es. impresa o professionista):
 - **l'utilizzatore persona fisica, entro il terzo giorno del mese successivo** allo svolgimento della prestazione, comunica tramite la piattaforma informatica INPS, oppure tramite i servizi di contact center INPS, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceverà una contestuale notifica attraverso un SMS od un messaggio di posta elettronica.
 - **gli utilizzatori di lavoro accessorio, diversi dalle persone fisiche**, sono tenuti invece a trasmettere **preventivamente, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
 - il luogo di svolgimento della prestazione;
 - l'oggetto della prestazione;
 - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della pre-

* - Una volta entrati nel sito www.inps.it, cliccare in alto a sinistra su "Tutti i servizi" e poi, con la ricerca alfabetica alla lettera P, cliccare su "Prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia". La registrazione/accesso avviene con le credenziali personali (PIN Inps, credenziali SPID oppure CNS - Carta Nazionale dei Servizi). Gli utilizzatori avranno due possibilità di scelta: "imprese agricole" oppure "altri utilizzatori"; sia gli utilizzatori che i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. I prestatori, in particolare, dovranno inserire anche il proprio codice IBAN od il numero della propria carta di credito su cui l'Inps effettuerà l'accredito del compenso.

stazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione; in caso contrario, l'Inps provvederà a pagare il prestatore.

- **il pagamento da parte dell'utilizzatore delle prestazioni**, e la contestuale attivazione delle stesse, può essere effettuato in maniera elettronica sulla piattaforma INPS (ad. es. con carta di credito), oppure mediante versamento con F24 "Elide" (versione di F24 che non permette compensazioni).
- **il pagamento del prestatore** viene invece effettuato dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, su conto corrente bancario comunicato al momento della registrazione ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste italiane.
- **SANZIONI:** in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione tramite la piattaforma (o tramite i contact center) INPS ovvero in caso di uno dei divieti elencati in precedenza (imprese con più di 5 dipendenti, imprese dell'edilizia, ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Si informa che l'Ispettorato del Lavoro ha emanato la circolare n. 5/2017 (che si allega), nella quale in particolare vengono forniti chiarimenti in merito al rapporto tra:

- la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e
- la c.d. maxisanzione per lavoro "nero" che può essere riscontrato

Viene quindi individuato un criterio utile a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un "normale" rapporto di lavoro "in nero", come tale sanzionabile **esclusivamente** con la c.d. maxisanzione: verrà applicata esclusivamente la sanzione sopra riportata (da € 500 a € 2.500) ogniqualvolta - sempre che sia stata effettuata la registrazione delle parti (utilizzatore e prestatore) sulla piattaforma INPS - **ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:**

- a) la prestazione sia comunque possibile, non avendo superato i limiti economici e temporali (280 ore) previsti, in precedenza elencati;
- b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale, in ragione del fatto che vi sono già state precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite; in tal modo la prestazione contestata può configurarsi come semplice violazione dell'obbligo di comunicazione.

In assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro "nero" laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione. La stessa maxisanzione si applicherà anche in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l'evidente volontà di "occultare" la stessa prestazione.

➤ RAPPORTO DEI NUOVI VOUCHER CON ALTRE TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE

Si ricorda che restano in vigore altre tipologie di collaborazione, così elencate:

- a) Collaborazioni coordinate e continuative: hanno la caratteristica di essere svolte personalmente, in modo continuativo e senza essere organizzate dal datore di lavoro;
- b) Collaborazioni (occasionalmente o continuative) con lavoratori autonomi dotati di partita iva;
- c) Collaborazioni prestate dai componenti degli organi di amministrazione delle società (amministratori e componenti i consigli di amministrazione nonché i colleghi sindacali);
- d) Collaborazioni di lavoro autonomo occasionale: sono occasionali e non continuative, non necessitano dell'apertura della partita iva e dell'obbligo di tenuta di libri e registri contabili, ed hanno un tetto massimo di compensi pari a € 5.000 annui, superati i quali è necessario iscriversi alla gestione separata Inps.

Per approfondire le caratteristiche dei contratti di lavoro occasionale e le procedure da mettere in atto, si allega la circolare Inps n. 107 del luglio scorso.

PROROGA DELL'IPER AMMORTAMENTO

Il D.L. 91/2017, pubblicato nella G.U. del 12 agosto scorso, ha prorogato al 30 settembre 2018 l'iper ammortamento, ovvero la possibilità di ammortizzare con una maggiorazione del 150%, (che era già stato prorogato al 30.06.2018 dalla legge di stabilità 2017). Gli investimenti, perciò, in beni ammortizzabili ad alto contenuto tecnologico/digitale, che siano "interconnessi" al sistema aziendale (compresi nell'elenco di cui all'Allegato A alla legge di stabilità 2017), possono avvenire fino al 30/09/2018, a condizione che **entro il 31/12/2017**:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il momento di effettuazione dell'investimento fa riferimento alla data della **consegna** o **spedizione del bene**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'**effetto traslativo** o **costitutivo** della **proprietà** o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Per le acquisizioni di beni con contratti di **leasing** rileva il momento in cui il bene viene **consegnato**, ossia entra nella **disponibilità** del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la **dichiarazione di esito positivo del collaudo** da parte dello stesso locatario.

Per ulteriori specifiche sull'iper ammortamento, consultare la nostra circolare 1/2017, scaricabile anche dal nostro sito.

Si segnala che la proroga al 30 settembre 2018 non riguarda il super ammortamento (beni ammortizzabili e software inclusi nell'allegato B), per il quale la data ultima per effettuare l'investimento rimane fissata al 30 giugno 2018.

ESTENSIONE DEL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT AD ULTERIORI ENTI E SOCIETA' - AGGIORNAMENTO

In riferimento all'estensione del meccanismo dello split payment ad ulteriori enti pubblici, società controllate dagli stessi e società quotate (vedi, per approfondire, ns. circolare n. 5), si informa che gli elenchi presenti sul sito del Mef (relativi alle ultime due tipologie di soggetti indicati) sono stati già aggiornati alcune volte; si invita quindi, nel caso si debba fatturare ad uno di questi Enti (società controllate e quotate), di prendere visione degli elenchi all'indirizzo:

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Rettifica-elenchi-definitivi-/

L'elenco degli Enti pubblici (es. Comuni, Province, Istituti scolastici, ecc.), invece, si trova a questo link:

<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>

N.B.: se i link sopra riportati non funzionano cliccandoci sopra, copiarli e incollarli nel campo "indirizzo" del browser.

SAGGIO DEGLI INTERESSI MORATORI DEL SECONDO SEMESTRE 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato anche per il secondo semestre 2017 il saggio degli interessi moratori all'8% (pari al tasso di riferimento dello 0% + 8 punti percentuali), da applicare ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Solo per le transazioni di prodotti agricoli ed alimentari, il tasso resta fissato al 12%.

Si informa infine che il cosiddetto "Jobs act autonomi" (L. 81/2017) prevede anche per i professionisti l'applicazione degli interessi moratori per i ritardati pagamenti, nelle loro transazioni verso imprese, verso altri lavoratori autonomi e verso le amministrazioni pubbliche.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA